Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Martedì, 23 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 170

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Conferimento di decorazioni al valor militare.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

(Regio decreto 3 giugno 1935 - Anno XIII, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1935-XIII, registro n. 17, foglio n. 99).

BASSOTTO Giuseppe, da Embrum (Francia), soldato 3° battaglione carri armati, n. 22530 di matricola.

In servizio ad un deposito di munizioni, uditi due scoppi provenienti da una baracca di un cantiere di caricamento e constatati indizi di incendio presso una catasta di proietti, munitosi di due estintori, sprezzante del pericolo, entrava per il primo nella baracca, iniziandovi efficace opera di spegnimento. — Rossano Veneto, 9 novembre 1933-XII.

COPPINI Ferruccio, da Bologna, guardia di finanza 3ª legione territoriale Regia guardia di finanza, n. 13273 di matricola (alla memoria).

In appostamento notturno sul confine alpino, affrontava coraggiosamente da solo, un gruppo di contrabbandieri, senza richiamare l'attenzione di un compagno che in quel momento riposava poco discosto; ma, sopraffatto dal numero, veniva sospinto in un burrone, cadendo così vittima del dovere compiuto. — Monte Torrione Valsolda (Como), 23 giugno 1933-XI.

PANSICA Ferdinando, da Canicattì (Agrigento), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Napoli, n. 3193 di matricola (alla memoria).

Di notte, gravemente ferito di rivoltella in conflitto con malfattori, tentò in un supremo sforzo di slanciarsi sugli avversari, ma abbattuto da estenuante emorragia, continuò ad incuorare il superiore anch'esso ferito ed impegnato in accanita colluttazione con uno dei malviventi. Ricoverato in ospedale, vi decedeva il giorno successivo, nella coscienza del dovere nobilmente compiuto. — Chianche (Avellino), 16 settembre 1934-XII.

PISA Luigi, da Napoli, brigadiere a piedi legione CC. RR. di Napoli, n. 55020 di matricola.

Di notte, ferito da un colpo di rivoltella in conflitto con malfattori, che avevano già colpito gravemente il carabiniere che lo accompagnava, con ardimento inseguiva ed afferrava uno di essi che lo faceva segno ad altre scariche. Impegnata con questi accanita colluttazione, rallentava la stretta soltanto quando, per l'abbondante sangue perduto, gli vennero meno le forze. — Chianche (Avellino), 16 settembre 1934-XII.

PORTA Giovanni, da Pietra-Marazzi (Alessandria), soldato 3° battaglione carri armati, n. 23030 di matricola.

Di guardia ad un deposito di munizioni, accorreva prontamente presso una baracca di caricamento proietti ove, in seguito ad un principio di incendio, erano già brillati due proietti da 65, e concorreva efficacemente allo spegnimento manovrando il tubo di lancio di una pompa d'incendio. — Rossano Veneto, 9 novembre 1933-XII.

RUSSO Alfio, da Fiumefreddo di Sicilia (Catania), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Napoli, n. 1820 di matricola.

Di perlustrazione notturna con altri due carabinieri, dopo aver proceduto al sequestro, in aperta campagna, di alcuni bovini di provenienza furtiva, fatto improvvisamente segno a numerosi colpi di fucile da parte di malviventi appostati nelle siepi, sebbene gravemente ferito con perdita dell'occhio sinistro, rispondeva al fuoco col proprio moschetto, calmo, deciso, finchè non cadeva svenuto. — Nola (Napoli), 4 febbraio 1934-XII.

MEDAGLIA DI BRONZO.

BALLERINI Guido, da Podenzana (Massa), maresciallo d'alloggio capo a piedi legione CC. RR. di Livorno, n. 24554 di matricola.

Comandante di stazione, nelle operazioni per la cattura di tre disertori resisi colpevoli di aggressioni e rapine a mano armata, sorprendeva i colpevoli addormentati in un campo di grano, e da solo li disarmava e ne iniziava, con l'aiuto di un cantoniere stradale, la traduzione. Durante il percorso, abbandonato dal cantoniere, sopraffatto e disarmato dai tre disertori ribellatisi, riprendeva subito l'inseguimento dei fuggiaschi e, provvedutosi di un fucile da caccia, riusciva, pur essendo fatto segno al loro fuoco, a ferirne e catturarne uno, dando prova di audacia e di ammirevole persistenza nell'assolvimento del suo dovere. — Vecchiano (Pisa), 5 aprile 1934-XII.

CANTA Domenico, da Qualiano (Napoli), soldato 10ª compagnia di sanità, n. 14962 di matricola.

Attirato dalle grida di due donne che cercavano di sottrarsi alla furia selvaggia di un delinquente armato di coltello, che già le aveva ripetutamente colpite, quantunque ferito alla mano sinistra, riusciva con l'aiuto di militi sopraggiunti, a disarmare ed arrestare il feritore. — Napoli, 30 maggio 1934-XII.

DE PAOLI Santo, da Niardo (Brescia), sergente maggiore 7° reggimento alpini, n. 25010 di matricola.

Facente parte di una squadra di alpini incaricati del ricupero della salma di un compagno, rimasto vittima di un incidente alpinistico, dopo aver compiuto, con non comune bravura, le più pericolose operazioni, spontaneamente e consapevole del rischio mortale cui si esponeva, si calava con la salma lungo un profondissimo burrone, rimanendo sospeso, per circa tre ore, ad una, più volte giunta, corda di sicurezza, e prodigando, in condizioni atmosferiche

avverse, tutte le sue energie fisiche e morali allo scopo di guidare e porre integra la salma stessa al margine superiore del sottostante ghiacciaio. Fulgido esempio di cameratismo, abnegazione e sprezzo del pericolo. — Monte Soprapis (comune di Cortina d'Ampezzo - Belluno), 24 luglio 1934-XII.

MARRONE Camillo, da Fossacesia (Chieti), carabiniere a cavallo legione CC. RR. di Ancona, n. 14477 di matricola.

Nell'appostamento per la cattura di un pericoloso latitante, trovatosi per primo di fronte al bandito che gli spianava contro la rivoltella carica, lo affrontava risolutamente, disarmandolo, così da renderne possibile l'arresto, con l'aiuto di altri militari sopraggiunti, dimostrando fermo coraggio. — Popoli (Pescara), 26 febbraio 1934-XII.

MARZO Alberto, da Ustica (Palermo), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Catanzaro, n. 13960 di matricola.

In servizio di pattuglia con altro carabiniere, di notte, sorprendeva otto malfattori che stavano trasportando ingenti quantità di tabacchi di provenienza furtiva, e che, alla vista dei militi, si davano per diverse vie, alla fuga. Inseguiva animosamente un gruppo di quattro di essi, benchè fatto segno a numerosi colpi di moschetto, finchè riusciva a raggiungere un bandito che tentava resistergli con l'arma spianata, afferrandolo con molto ardimento, incurante del grave rischio al quale si esponeva; e, dopo lunga e violenta colluttazione, coadiuvato dal compagno accorso al suo richiamo, lo disarmava e lo traeva in arresto. — Laurenzana (Potenza), 24 aprile 1934-XII.

MEMOLA Sabino, da Terlizzi (Bari), carabiniere a piedi legione CC. RR. di Catanzaro, n. 4381 di matricola.

In servizio di pattuglia con altro carabiniere, di notte, sorprendeva otto malfattori armati di moschetto che stavano trasportando ingente quantità di tabacchi di provenienza furtiva, e che, alla vista dei militi si davano, per diverse vie, alla fuga. Si lanciava arditamente all'inseguimento di quattro di essi, incurante delle loro scariche di moschetto; richiamato dal compagno, impegnato in un violento corpo a corpo con uno dei banditi, fulmineamente accorreva in suo soccorso, cooperando al disarmo ed all'arresto del ribelle. — Laurenzana (Potenza), 24 aprile 1934-XII.

SCHIAVONE Giovanni, da Francavilla Fontana (Brindisi), vice brigadiere corpo agenti di P. S., n. 41847 di matricola.

Accorso prontamente in una chiesa, ove un milite forestale, colto da improvvisa pazzia, minacciava di morte, con la rivoltella in pugno, chiunque gli si fosse avvicinato, con ammirevole coraggio e sprezzo del pericolo riusciva, con l'aiuto di un centurione della M.V.S.N., il quale specialmente era stato preso di mira dal forsennato, a disarmare quest'ultimo e ridurlo all'impotenza, salvando così la propria e l'altrui vita. Nella colluttazione riportò contusioni giudicate guaribili in sei giorni. — Roma (via Piave), 1° dicembre 1931-IX.

(2811)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1294.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 257, che approva una convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per la cessione allo Stato dell'Aeroporto del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 257, che approva una convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per la cessione allo Stato dell'Aeroporto del Littorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1295.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII n. 360, che approva la convenzione 13 febbraio 1935-XIII, aggiuntiva a quella stipulata il 4 gennaio 1935-XIII, tra lo Stato e la Compagnia nazionale aeronautica, riguardante il trasferimento in proprietà dello Stato dei beni costituenti l'Aeroporto del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 360, che approva la convenzione 13 febbraio 1935-XIII, aggiuntiva a quella stipulata il 4 gennaio 1935-XIII tra lo Stato e la Compagnia nazionale aeronautica, riguardante il trasferimento in proprietà dello Stato dei beni costituenti l'Aeroporto del Littorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1296.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta della contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 dicembre 1934-XII, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1297.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1298.

Autorizzazione della spesa di L. 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, 2° comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla esecuzione di opere marittime straordinarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere marittime straordinarie ed urgenti a pagamento non differito, è autorizzata la spesa di L. 140.000.000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della suindicata somma di L. 140.000.000, ripartita in dieci esercizi finanziari a partire dal 1934-35.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1299.

Conferimento del grado di ufficiale ad alcuni ex volontari alpini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1036, che riconosce alcune nuove organizzazioni di milizie volontarie;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del Regio esercito dei gradi dei personali mobilitati delle milizie volontarie e le competenze e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1038, relativo alle liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra pei personali appartenenti alle milizie volontarie;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, per l'avanzamento nel Regio esercito;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire ad un gruppo di volontari delle abolite milizie alpine il grado di ufficiale del Regio esercito corrispondente a quello che per assimilazione coprirono in guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I volontari delle milizie alpine che nel periodo 1915-1918 ebbero comando di reparto in zona di operazione, potranno ottenere, qualora non l'avessero ottenuto precedentemente, dalla data 1° febbraio 1919, il conferimento del grado di ufficiale di complemento o di riserva, a seconda dell'età stabilita dalle disposizioni del tempo, grado corrispondente a quello ultimo che per assimilazione coprirono durante lo stesso periodo di tempo.

Coloro che alla suddetta data risultassero di aver superato il limite di età di cui all'art. 20 della legge 2 luglio 1896, n. 254, saranno, all'atto stesso del conferimento del grado, collocati in congedo assoluto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1300.
Aggiornamento della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di armonizzare le disposizioni relative alla liquidazione dell'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito con le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge sopracitato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La contribuzione dovuta alla « Cassa ufficiali » dagli ufficiali del Regio esercito cessati dal servizio permanente effettivo anteriormente al 16 aprile 1934 e ammessi a permanere nell'iscrizione alla « Cassa » a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, è stabilita nella stessa misura di quella che i medesimi ufficiali avrebbero dovuto versare a decorrere dal 16 aprile 1934, se fossero rimasti in servizio permanente effettivo, senza fruire di aumenti di stipendio.

Art. 2.

La contribuzione di iscrizione dovuta dagli ufficiali del Regio esercito collocati in aspettativa per riduzione di quadri prima del 16 aprile 1934, che si siano valsi della facoltà loro concessa dal secondo capoverso dell'art. 9 della predetta legge 29 dicembre 1930, n. 1712, è stabilita nella stessa misura di quella che i medesimi ufficiali avrebbero dovuto versare a decorrere dal 16 aprile 1934, se fossero rimasti in servizio permanente effettivo, senza fruire di aumenti di stipendio.

Art. 3.

L'indennità supplementare spettante agli ufficiali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è calcolata in base allo stipendio considerato quale imponibile agli effetti della determinazione della contribuzione dovuta dagli stessi a decorrere dal 16 aprile 1934.

Art. 4.

L'indennità supplementare dovuta agli ufficiali cessati dal servizio effettivo prima del 16 aprile 1934, che non si siano valsi della facoltà di permanere nell'iscrizione, è calcolata in base allo stesso stipendio al quale sarebbero state commisurate le contribuzioni se gli ufficiali stessi fossero ammessi a permanere all'iscrizione a decorrere dalla data predetta.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 16 aprile 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 maggio 1935-XIII, n. 1301.
Norme per l'importazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto l'art. 3 del regolamento d'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'importazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori è assoggettata al regime delle licenze generali e speciali previsto dal R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961.

Art. 2.

Le domande di licenze generali d'importazione di oli minerali bianchi per il 1935 dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 1302.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Frosinone.

N. 1302. R. decreto 30 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Frosinone:

1. Pontecorvo - Confraternita del SS. Corpo di Cristo;
2. Pontecorvo - Confraternita delle Cinque Piaghe;
3. Pontecorvo - Confraternita della Orazione e Morte.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 1303.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicola da Tolentino nella Chiesa di S. Antonio Abate, con sede in Ferrara.

N. 1303. R. decreto 30 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Nicola da Tolentino nella Chiesa di S. Antonio Abate, con sede in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 1304.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Morte ed Orazione, con sede in Ferrara.

N. 1304. R. decreto 30 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Morte ed Orazione, con sede in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 1305.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Quartesana (Ferrara).

N. 1305. R. decreto 30 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento in Quartesana (provincia di Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 1306.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Beata Vergine del Buon Amore, in Ferrara.

N. 1306. R. decreto 30 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Beata Vergine del Buon Amore, nella Chiesa di S. Apollonia, in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 luglio 1935-XIII.
Nomina dell'avv. Gioacchino Mecheri a membro della Corporazione dell'ospitalità.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934 che costituisce la Corporazione dell'ospitalità;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1935 con il quale l'onorevole Giarratana Alfredo, membro della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei datori di lavoro per gli

alberghi e le pensioni è stato nominato membro della Corporazione stessa in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina dell'avv. Gioacchino Mecheri a membro della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei datori di lavoro per gli alberghi e le pensioni in sostituzione dell'on. Alfredo Giarratana;

Decreta:

L'avv. Gioacchino Mecheri è nominato membro del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei datori di lavoro per gli alberghi e le pensioni in sostituzione dell'on. Alfredo Giarratana.

Roma, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1935-XIII.
Inquadramento sindacale dei dirigenti e degli impiegati di aziende agricole.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1934 (art. 1, n. 4) con cui l'attribuzione dei dirigenti di aziende agricole alla Confederazione fascista degli agricoltori è limitata a quelli che non rivestano la qualifica di tecnici agricoli;

Ritenuta l'opportunità di attribuire l'intera categoria senza limitazione e di emanare i provvedimenti conseguenziali;

Ritenuta l'opportunità di determinare la figura di dirigente di azienda agricola;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, le relative norme di attuazione e il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, n. 4, del decreto Ministeriale 20 giugno 1934 è sostituito dal seguente:

« Sono attribuiti alla Confederazione fascista degli agricoltori i dirigenti di aziende agricole.

« È dirigente di azienda agricola colui che è rivestito di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su parti di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa e ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo e risponda dell'andamento dell'azienda direttamente al datore di lavoro o a chi per lui ».

Art. 2.

Per i casi in cui nei confronti dei tecnici agricoli si farà luogo al duplice inquadramento nel Sindacato dei tecnici agricoli e nella Federazione dei dirigenti di aziende agricole, le Associazioni interessate provvedono, entro il 31 luglio 1935, mediante accordo, da sottoporsi — pel tramite delle Confederazioni — all'approvazione del Ministero a regolare il carico dei contributi in guisa che esso complessivamente, compreso il costo della tessera, non possa superare quello che attualmente grava sopra un tecnico socio del Sindacato dei tecnici agricoli.

Analogamente viene provveduto per i casi in cui nei confronti dei tecnici agricoli si farà luogo al duplice inquadramento nel Sindacato dei tecnici agricoli e nella Federazione degli impiegati tecnici e amministratori di aziende agricole.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° gennaio 1935-XIII, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2816)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII.
Inquadramento sindacale dei sub-agenti di assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Ritenuta la necessità di definire la posizione sindacale dei sub-agenti di assicurazione;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Decreta:

Sono attribuiti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione i sub-agenti di assicurazione.

È sub-agente di assicurazione colui il quale viene incaricato direttamente e per iscritto dall'agente di assicurazione, con mandato analogo a quello ricevuto dall'agente, di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione di una sub-agenzia ed allo sviluppo degli affari e che svolge direttamente i suoi rapporti con l'agente.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1935 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aquila;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle due zone della provincia di Aquila, delimitata ciascuna dai confini sotto indicati:

1ª Zona di Aquila: Strada carrozzabile che da Collebrincioni va ad incontrare la nazionale di Aquila. Da questo punto, seguendo la nazionale fino a S. Vittorino, da S. Vittorino, seguendo la mulattiera fino al Vallone di Fonte Nera, e proseguendo il costone del monte fino a Collebrincioni. Ettari 3000.

2ª Zona di Sulmona: Forma Grande, via Monte Santo, Fornace Guadagnoli, strada vecchia, mulattiera di Cansano, Casa Sebastiani, Vallone Grascito, fino al casello ferroviario n. 21, Fontanile Grascito, Difesa di Cansano, valle di Cansano, Difesa di Campo di Giove fino all'Aia di Plaquido, Vallone S. Germano, pendici colle Castellano, Colle Alto, Fonte dell'Orso, Vallone Cacafumo, presa d'acqua potabile di Pacentro, Vallone dei Mulini, ponte della Rocca, sorgenti fiume Vella, sponda destra del fiume Vella, ponte canale, mulattiera per via Monte Santo e Forma Grande. Estensione ettari 3800.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1935-XIII.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dai porti della provincia di Fou-Kiang (Cina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la notificazione n. 1407-*bis* dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze dai porti della provincia di Fou-Kiang (Cina) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2821)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1935-XIII,
Calendario venatorio per l'annata 1935-36.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sentita la Commissione venatoria centrale, nonchè le Commissioni venatorie provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 luglio 1932-X, circa l'approvazione e la esecutività delle carte geografiche faunistiche, nonchè il disposto dell'art. 13 del ricordato testo unico, per quanto riguarda la indicazione delle specie di selvaggina che possono formare oggetto di esercizio venatorio, nelle singole zone, l'esercizio della caccia, per l'annata 1935-36, ha luogo secondo quanto viene disposto dai seguenti articoli.

Art. 2.

1° La caccia col fucile alla quaglia, tortora, passeracei, palmipedi e trampolieri, si apre l'11 agosto nelle zone faunistiche II, III, V e VI dei Compartimenti 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14° e 16°. L'apertura generale nei suddetti Compartimenti si effettua il 26 agosto.

2° La caccia col fucile nei Compartimenti 1°, 9°, 10°, 11° e 15° si apre il 26 agosto.

3° Nella zona faunistica I (Zona delle Alpi) la caccia si apre l'8 settembre e si chiude il 15 dicembre.

4° La caccia col fucile si chiude il 1° gennaio nei Compartimenti dal 1° al 7° incluso e nei rimanenti il 6 gennaio.

5° Nel Compartimento 16° (Sardegna) la caccia alla lepre, pernice, e gallina prataiola si chiude il 4 novembre.

6° La caccia al cinghiale nei Compartimenti 1° (Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara) e 9° (Genova, Imperia, Savona, La Spezia) si chiude il 31 dicembre.

7° Nel 1° Compartimento la caccia al camoscio si chiude il 1° dicembre eccettuato nelle Vallate Valsesia, Anzasca, Ossola e minori comprese nel tratto zona Monte Rosa-Lago Maggiore nelle quali è consentita solo dal 1° al 20 ottobre.

8° La caccia alla pernice rossa nell'Isola d'Elba è consentita dal 1° al 31 novembre.

9° La caccia alla lepre nella zona faunistica II (Valle Padana) si apre il 1° ottobre.

Art. 3.

L'uccellagione si apre l'11 agosto nelle zone in cui è concessa la caccia a tale data, ed il 26 agosto nelle altre, e si chiude dovunque con la chiusura della caccia col fucile.

Resta vietata la uccellagione vagante col vischio.

Art. 4.

La selvaggina nobile stanziale uccisa in Sardegna non può essere portata fuori che nel limite di 20 pernici e un capo di ogni altra specie per ogni cacciatore che si presenti agli uffici addetti, con la licenza di caccia e con il fucile.

Ogni altra forma di esportazione è vietata.

Art. 5.

Fermo l'annoveramento tra gli animali nocivi di talune specie di selvaggina, disposto con precedenti decreti Ministeriali, vengono, altresì, considerati come tali le gazze e le ghiandaie, nonchè, limitatamente nelle bandite, riserve di caccia, e zone nelle quali si effettui il ripopolamento di selvaggina stanziale, i rapaci diurni non elencati nell'art. 4 del testo unico e la donnola.

Art. 6.

È sempre vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale ed introdotte a scopo di acclimazione e limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascuna Commissione venatoria provinciale indicherà, eventualmente, nel manifesto annuale.

Art. 7.

Nel 1° Compartimento è vietata la caccia al beccaccino con preparazione di sito e particolari adescamenti del terreno.

Art. 8.

Fermo il disposto dell'art. 36 del testo unico circa i divieti assoluti di caccia e di cattura di talune specie, rimane altresì vietata, per l'annata venatoria 1935-36:

a) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nel 4° e 5° Compartimento (Trento e Bolzano-Trieste, Gorizia, Fiume, Pola);

b) la caccia e la cattura del capriolo e dell'urogallo o gallo cedrone nella Valtellina;

c) la caccia anche dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna; del cervo, daino e capriolo, in terreno libero, nel 12° Compartimento (Roma, Frosinone, Aquila, Rieti, Perugia, Terni);

d) la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero) delle cincie e dei luì di qualsiasi specie, del codibugnolo, del pendolino, del regolo, del fiorrancino, dello scricciolo, dell'usignolo e del pettirosso.

Art. 9.

Nelle nuove Provincie il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso.

Art. 10.

Per la caccia al cinghiale, cervo e daino, in quanto non si sia diversamente stabilito, come anche per quanto non risulti previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del ricordato testo unico.

Art. 11.

Per le cacce primaverili si provvederà con altro decreto.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2815)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pavia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 850 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord, nord-est e ad est, dal torrente Staffora che partendo da Varzi raggiunge Bosmenso; da questo punto la linea di confine, a sud e sud-est è segnata dal fosso Bosmenso fino alla località Castellaro, e dalla mulattiera che da Castellaro passando per S. Giovanni, Cà Braia e Cà Nuova arriva al torrente Lella; di qui la linea di confine, sul lato ovest, segue, in direzione sud-nord, il torrente Lella sino al suo sbocco nel torrente Staffora, punto di partenza.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2711)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Alessandria;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 2300, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Frinco-Moncalvo-Asti-Casale. Serralunga stazione allo stradale Casale-Torino. Stradale Ca-

sale-Torino. Strada comunale da detto stradale alla frazione Casalino di Mombello Monferrato. Riserva di Castelletto Merli.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2713)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-21911.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Nadorich fu Francesco, nato a Rovigno (Istria) il 27 marzo 1894 e residente a Trieste, via V. Alfieri, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Naldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Nadorich è ridotto in « Naldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Silena nata D'Amico fu Domenico, nata il 12 settembre 1900, moglie;
2. Antonia di Domenico, nata il 18 novembre 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13441)

N. 11419-23271.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Novak di Ruggero, nato a Pola il 18 novembre 1905 e residente a Trieste, via Cereria, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Novak è ridotto in « Novelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla nata Gregorini di Giuseppe, nata il 16 maggio 1907, moglie;
2. Anna Maria di Emilio, nata il 16 agosto 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13442)

N. 11419-22937.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanislao Orel di Giuseppe, nato a Soppuglie il 16 giugno 1901 e residente a Duttogliano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Orel è ridotto in « Orelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Edvige nata Schlunder fu Giulio, nata il 28 dicembre 1901, moglie;
2. Giulio di Stanislao, nato il 20 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13443)

N. 11419-22855.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Paneck fu Luigi, nato a Trieste il 20 luglio 1890 e residente a Trieste, via Giovanni Orlandini n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Panelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Paneck è ridotto in « Panelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Artico fu Giovanni, nata il 21 febbraio 1891, moglie;
2. Aldo di Giuseppe, nato il 17 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13444)

N. 11419-20128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pausic fu Andrea, nato a Gorizia il 7 agosto 1886 e residente a Fogliano di Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pausi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pausic è ridotto in « Pausi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Legisa fu Mattia, nata nel dicembre 1892, moglie;
2. Milano Emilio di Antonio, nato nel settembre 1918, figlio;
3. Tristano di Antonio, nato nel dicembre 1928, figlio;
4. Antonia di Antonio, nata nel gennaio 1931, figlia;
5. Cornelia di Antonio, nata nel gennaio 1933, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13445)

N. 11419-20706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Pautz di Ferdinando, nato a Trieste il 26 maggio 1892 e residente a Lugano (Svizzera), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ferdinando Pautz è ridotto in « Paoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Roma nata Mozzi di Pietro, nata il 1° marzo 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13446)

N. 11419-21286.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pelizon di Antonio, nato a Trieste il 25 dicembre 1882 e residente a Trieste, via Battisti n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pelizzoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pelizon è ridotto in « Pelizzoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13447)

N. 11419-21548.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Pereniz fu Michele, nata a Trieste il 1° novembre 1880 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n.17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Pereniz è ridotto in « Perini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Argia di Maria, nata il 10 dicembre 1918, figlia;
2. Bruno di Maria, nato il 7 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13448)

N. 11419-21306.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pirievec di Gregorio, nato a Trieste il 3 giugno 1897 e residente a Trieste, Prosecco 196, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pirievec è ridotto in « Pieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa nata Puntar fu Giacomo, nata il 24 agosto 1900, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 18 giugno 1921, figlio;
3. Luigi di Giovanni, nato il 23 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13449)

N. 11419-21159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Raunik fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 giugno 1883 e residente a Treste, via D. Bramante 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1296, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ranni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Raunik è ridotto in « Ranni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13450)

N. 11419-21496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Rebek di Francesco, nato a Trieste il 16 marzo 1910 e residente a Trieste, Pendice Scorcola, 473, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Rebek è ridotto in « Renni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13451)

N. 11419-21167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Renar fu Paolo, nato a Trieste il 25 febbraio 1882 e residente a Trieste, Gretta, 72, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Renar è ridotto in « Reni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Kokorovic di Giusto, nata il 6 marzo 1885, moglie;
2. Bruna di Paolo, nata il 15 maggio 1913, figlia;
3. Livia di Paolo, nata il 5 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13452)

N. 11419-21158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Renar di Paolo, nato a Trieste il 4 novembre 1910 e residente a Trieste, Gretta n. 72, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Renar è ridotto in « Reni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13453)

N. 11419-21169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Norma Renar di Paolo, nata a Trieste il 6 dicembre 1908 e residente a Trieste, Gretta n. 72, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'alto del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Norma Renar è ridotto in « Reni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13454)

N. 11419-21161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Rucher fu Giovanni, nato a Trieste il 24 giugno 1899 e residente a Trieste, Rozzol Gabaia, 387, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riccardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Rucher è ridotto in « Riccardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia nata Derin di Giuseppe, nata il 6 novembre 1899, moglie;
2. Alma di Gugliemo, nata il 14 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13455)

N. 11419-21507.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Rogulich fu Michele, nato a Trstenik (Dalmazia) il 9 agosto 1911 e residente a Trieste, via Ghirlandaio, 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rogolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rogulich è ridotto in « Rogolini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13456)

N. 11419-21913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Svara fu Francesco, nato a S. Corce di Comeno il 14 luglio 1887 e residente a Trieste, via dell'Università n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Severi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Svara è ridotto in « Severi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia nata Pipan fu Francesco, nata il 28 aprile 1890, moglie;
2. Ferruccio di Luigi, nato il 1° gennaio 1920, figlio;
3. Tea di Luigi, nata il 2 agosto 1923, figlia;
4. Noris di Luigi, nata il 19 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 45043, registrato il 24 aprile 1933, al nome della Ditta Fratelli Ramazzotti - S. A., a Milano, e compreso nell'elenco n. 7-8, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 21 maggio 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 9 luglio 1934, autenticata dal notaio dott. Marcello Cellina, a Milano, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 17 luglio 1934.

Roma, addì 2 luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore: ZENGARINI.

(2751)

Il marchio di fabbrica n. 45185, registrato il 6 maggio 1933 al nome della Società italiana industria cucirini, a Lucca-Acquacalda, e compreso nell'elenco n. 9-10, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 21 maggio 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 3 agosto 1934, autenticata dal notaio dott. Cesare Graziani, a Lucca, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 29 agosto 1934.

Roma, addì 2 luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore: ZENGARINI.

(2750)

Il marchio di fabbrica n. 45440, registrato il 31 maggio 1933 al nome di Vittorio Silvani, a Sesto S. Giovanni (Milano), e compreso nell'elenco n. 9-10, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 21 maggio 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 26 luglio 1934, autenticata dal notaio dott. Michele Fabrello, a Milano, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino il 6 agosto 1934.

Roma, addì 2 luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore: ZENGARINI.

(2749)

Il marchio di fabbrica n. 45909, registrato il 13 luglio 1933 al nome della Rex Research Corporation, a Toledo, Ohio (S.U.A.), e compreso nell'elenco n. 13-14, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 21 maggio 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 22 gennaio 1934, autenticata dal notaio Thelma Krenz, a Toledo, Ohio (S.U.A.), e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 7 marzo 1934.

Roma, addì 2 luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore: ZENGARINI.

(2748)

Il marchio di fabbrica n. 44832, registrato il 3 aprile 1933 al nome della Ditta Adriano Furlotti, a Parma, e compreso nell'elenco n. 7-8, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 21 maggio 1935, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, con dichiarazione del 29 gennaio 1935, autenticata dal notaio dott. Ugo Coatz Mensi, a Parma, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova il 28 marzo 1935.

Roma, addì 2 luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore: ZENGARINI.

(2747)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 51

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	95207	14 —	*Ferri* Nazzareno fu Agapito, dom. a Poggio Catino (Perugia).	*Ferzi* Nazzareno fu Agapito, dom. come contro.
» »	476597 476598	1.522, 50 2.222, 50	Paoli Rosina } Paoli Angela } fu *Alfio* nubili, dom. a Scordia (Catania).	Paoli Rosina } Paoli Angela } fu *Ercole*, nubili dom. come contro.
»	477607	308 —	*Dall'Orto* Guido fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Negro Margherita fu Antonio, ved. *Dall'Orto* Domenico, dom. a Venaria Reale (Torino).	*Dallorto* Guido fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Negro Margherita fu Antonio ved. di *Dallorto* Domenico, dom. come contro.
»	267450	2.450 —	Marasco Ada di *Luigi*, minore emancipata sotto la curatela del marito Grandinetti Aristide, dom. a Soveria Mannelli (Catanzaro) dotale.	Marasco Ada di *Carlo-Felice-Luigi*, minore ecc. come contro, dotale.
Cons. 3,50 % (1906) » »	294184 311912 313502 322520	528, 50 21 — 28 — 70 —	Marcenaro *Fortunato* fu Stefano, minore sotto la tutela di Pallanzone Geronima fu Giovanni, ved. di Giovanni Battista Parodi, dom. a Genova.	Marcenaro *Santo-Giovanni-Battista* fu Stefano, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1902)	37350 38355	17, 50 35 —	Capello Maddalena fu Silvestro, *moglie* di Bonifazio Francesco, dom. in Ortovero (Genova).	Capello Maddalena fu Silvestro, *nubile*, dom. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	695429	17, 50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % Redimibile	407344	189 —	*Lo Giudice* Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Squillaci Giuseppa fu Salvatore, dom. in S. Pietro Clarenza (Catania).	*Giudice* Salvatore fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	138483	105 —	*Rolando Armando* dom. a Bagnasco (Cuneo).	*Quora Armanda maritata Rolando*, dom. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	773241	108, 50	Grimaldi *Dolcizia* fu Angelo, nubile, dom. a Mercato S. Severino (Salerno).	Grimaldi *Maria-Dolcizia* fu Angelo, nubile, dom. come contro.
3,50 % Redimibile	441650	518 —	Arone *Concettina* fu Pietro, moglie di Velez Giovanni, dom a Palermo, vincolata.	Arone *Maria Concetta* fu Pietro, moglie, ecc. come contro.
»	33502	899, 50	Bedarida *Giuditta* fu *Salvatore* moglie di Vitale Giacomo, dom. a Cherasco (Cuneo).	Bedarida *Bella Giuditta fu Salvador Bonforti*, moglie ecc. come contro.
Consolidato 3,50 %	557767 813640	28 — 304, 50	} Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Prest. Naz. 5 %	36413	10 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % Redimibile	69222	560 —	Paternicò Letizia fu Mariano, minore sotto la p. p. della madre *Natolo Carolina* ved. Paternicò, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta).	Paternicò Letizia fu Mariano minore sotto la p. p. della madre *Natoli Calogera*, ved. ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % Redimibile	284748	3.500 —	Asilo Infantile del Comune di S. Fele (Potenza); con usuf. vital. a Maraffino Angela *Maria* fu *Michele* dom. a S. Fele.	Intesta come contro: con usufrutto vital. a Maraffino Angela fu *Vito-Michele, ved. di La Rossa Vito Michele.*
»	359092	171,50	Bruno *Sebastiano* / Bruno Margherita / Bruno Caterina — di Sebastiano, minori sotto la p. p. del padre presunti assenti sotto la curatela speciale di Maurino Michele, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo).	Bruno *Franco-Sebastiano* / Bruno Margherita / Bruno Caterina — di Sebastiano, minori ecc. come contro.
»	359093	171,50		
»	359094	171,50		
Consolidato 3,50 %	407975	70 —	Melegaro *Adolfo* fu Giovanni Battista, dom. a Milano.	Melegaro *Biagio* fu Giovanni Battista, dom. a Milano.
3,50 % Redimibile	91380	14 —	*Angioletti Donato* fu *Giuseppe-Antonio*, dom. a Cancellara (Potenza).	*Angiletta Donatantonio* fu *Giuseppantonio*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° luglio 1935 - Anno XIII.

Il Direttore generale: CIARROCCA.

(2661)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unica pubblicazione.

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest Naz. 5 %	27763	Guacci Ferdinando fu Florindo, domt. a Campobasso, ipotecata L.	70 —
Cons. 5 %	450242	Iannella Crescenzo fu Agostino, domt. a S. Sossio Baronia (Avellino), ipotecata . . . . »	175 —

Roma, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2724)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.